



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori Eva LONGO, BARANI, GAMBARO, FALANGA, LANGELLA, COMPAGNONE, SCAVONE, IURLARO, PAGNONCELLI, D’ANNA, MILO, AMORUSO, MAZZONI e VERDINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 OTTOBRE 2017^(*)

Istituzione presso le università del Dipartimento di educazione civica

^(*) Testo non rivisto dal presentatore

ONOREVOLI SENATORI. – Favorire il diffondersi di una coscienza critica e di una cittadinanza attiva in ordine alle regole che il nostro sistema Paese si è dato, ovviamente sulla base dei principi e delle norme costituzionali, è un'esigenza sempre più pressante, benché avvertita già da decenni. La velocità del progresso e delle innovazioni tecnologiche hanno amplificato questa esigenza, specialmente nei confronti della nostra popolazione più giovane ma già in età matura, troppo spesso calata in contesti dove è difficile distinguere tra informazione reale e *fake news*, tra previsioni normative e millantate prassi distanti anni luce dall'effettivo quadro legislativo italiano. Il nostro faro sono i principi su cui si basa l'ordinamento, principi che trovano la loro prima applicazione formale e normativa nella Costituzione. La più immediata traduzione pratica di questi principi trasferiti in norme sono i comportamenti quotidiani di ciascuno in rapporto alla collettività. Parliamo della ben nota educazione civica, fulcro di questo disegno di legge che ne esalta la funzione imprescindibile, proponendo l'istituzione di appositi dipartimenti presso quelle università che prevedono tra i propri corsi di studio materie giuridiche. Lo scopo che il presente disegno di legge intende raggiungere è, infatti, quello di valorizzare il ruolo dell'educazione alla convivenza civile. Da qui la necessità di prevederne lo studio a livello universitario, all'interno di percorsi formativi di stampo giuridico.

L'educazione civica è da sempre materia indispensabile allo sviluppo dei cittadini ai quali fornisce senso civico e spirito critico. Educazione alla legalità, rispetto e tolleranza, consapevolezza della stretta interconnessione tra i valori democratici e il quadro normativo che ne scaturisce, rappresentano oggi più di ieri, nell'era della globalizzazione attraverso *internet* e della disinformazione operata da chi tenta di imporre come principi generali i propri convincimenti personali, elementi imprescindibili di cui fornire gli esperti del diritto di domani.

Si tratta di un'esigenza che è stata sempre centrale nel sistema formativo e scolastico italiano e che con questo disegno di legge si vuole ulteriormente rafforzare, promuovendo l'educazione civica a un livello ancora più importante di quello che ha rivestito finora. Il tutto anche alla luce del consolidarsi della partecipazione sempre più attiva dell'Italia nel più ampio contesto dell'Unione europea, in via di un ulteriore rafforzamento. Un'interpretazione estensiva dell'Unione europea sotto il profilo politico deve vedere l'Italia protagonista di un processo in cui i valori e i principi dei singoli Stati membri vanno a inserirsi sempre più in un contesto normativo sovranazionale. L'effettiva conoscenza dell'ambito in cui questi principi trovano spazio nel nostro quadro legislativo non può che essere il punto di partenza anche per la nostra partecipazione attiva in Europa.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Attività e organizzazione del Dipartimento di educazione civica)

1. A partire dall'anno accademico successivo a quello di entrata in vigore della presente legge le università già provviste di dipartimenti di scienze giuridiche o di giurisprudenza provvedono, nell'ambito della propria autonomia statutaria, all'istituzione del Dipartimento di educazione civica, di seguito denominato «Dipartimento».

2. Il Dipartimento promuove e coordina l'attività di ricerca e concorre all'organizzazione dei corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca.

3. Il Dipartimento ha autonomia finanziaria e amministrativa e dispone di personale non docente per il suo funzionamento. Il direttore del Dipartimento è eletto dai docenti del Dipartimento stesso. Dopo tre anni dall'istituzione il Dipartimento presenta alla commissione di ateneo e al Consiglio universitario nazionale una relazione sull'attività svolta e sui risultati raggiunti.

4. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, con proprio decreto, alla determinazione delle linee guida per l'istituzione del Dipartimento di cui al comma 1 e per l'organizzazione amministrativa dei corsi di studio e degli *standard* da conseguire a livello nazionale.

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede a valere sulle risorse già stanziare a legislazione vigente del

Fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), della legge 24 dicembre 1993, n. 537.